

## FAQ I

### USO DI SCHIUME ESPANDENTI POLIURETANICHE E DI-ISOCIANATI

- 1. È vero che da quest'anno non si possono più utilizzare le schiume poliuretaniche e i prodotti che contengono di-isocianati liberi (poliuretani)?**

Secondo la Restrizione 74 Reach<sup>(1)</sup> dal 24 agosto 2023 l'impiego di prodotti che contengono di-isocianati (schiume poliuretaniche mono e bicomponenti, kit, colle e altri prodotti) sono vietati in concentrazione superiore dello 0.1% in peso.

- 2. Come posso capire se i prodotti che utilizzo (bombolette, kit, lattine) contengono di-isocianati vietati dalla Restrizione 74-Reach che richiedono la formazione obbligatoria?**

Occorre leggere le etichette sul contenitore e/o la Scheda dati di Sicurezza aggiornata (obbligatoria) e verificare se c'è la dicitura *"A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata"*.

- 3. Per applicare le schiume e utilizzare i di-isocianati è sufficiente indossare la solita mascherina "da cantiere"?**

Per utilizzare i di-isocianati soggetti alla restrizione 74 occorre utilizzare i DPI idonei secondo l'attività che si deve condurre.

Nei casi più comuni, all'aperto e schiume con MDI, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere con filtro per le polveri FFP2 + vapori organici A1.

Per un quadro completo degli altri DPI (guanti, occhiali, tute...) necessari e delle modalità corrette di impiego nelle diverse attività è obbligatorio partecipare ad un corso di formazione sui di-isocianati e poliuretani.

---

<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2020/1149

**4. È sufficiente che il titolare con pochi dipendenti che saltuariamente usano le bombolette di schiuma, partecipi da solo al corso di formazione ai di-isocianati per tutti i dipendenti (cui poi darà le istruzioni necessarie)?**

No, non basta. Tutti i lavoratori (ed i preposti) che utilizzano prodotti contenenti di-isocianati con una concentrazione in peso superiore a 0,1% devono svolgere il corso. L'adempimento include anche gli apprendisti e tutti i collaboratori a prescindere dall'inquadramento contrattuale.

**5. Come Datore di lavoro devo far partecipare tutti i dipendenti ai corsi di formazione per i di-isocianati?**

No, solo quelli che li utilizzano e/o sono a loro preposti.

**6. Per le sigillature con schiume di poliuretani mi avvalgo di lavoratore autonomo che non redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR-81). Deve avere lo stesso l'attestato di avvenuta formazione per l'impiego dei poliuretani?**

Sì.

I lavoratori autonomi (senza dipendenti) non devono redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, ma per utilizzare i di-isocianati soggetti al divieto Reach-74 hanno anche loro l'obbligo di formazione conseguendo l'attestato di partecipazione corso con esito positivo. L'obbligo di verificare l'idoneità (acquisendo all'incarico l'attestato insieme agli altri documenti obbligatori) ricade, secondo i casi, anche sul Committente e/o Appaltante.

**7. Per il taglio a misura di lastre e pannelli isolanti in poliuretano è obbligatorio conseguire l'attestato di formazione per i di-isocianati e poliuretani?**

No, perché nei pannelli il poliuretano è stabile e non contiene di-isocianati liberi. Lo stesso vale non solo per le cappottature e i rivestimenti, ma anche per gli imballaggi di poliuretano espanso, i materassi e cuscini, e tutti gli altri analoghi articoli finiti. Tuttavia, se per l'installazione e montaggio si utilizzano colle, riempitivi, schiume e vernici con prodotti che contengono poliuretani liberi in quantità maggiore dello 0,1% in peso, l'attestato è obbligatorio.

**8. Se si utilizzano solo schiume espandenti senza di-isocianati o con meno dello 0,1% in peso di di-isocianati devo frequentare ugualmente i corsi di formazione?**

No.

Sostituire e impiegare prodotti non soggetti alla Restrizione 74 ogni qual volta che sono reperibili sul mercato è la soluzione migliore e non è necessario frequentare i corsi di formazione.

Si raccomanda sempre l'impiego sicuro di tutti i prodotti seguendo le istruzioni di accompagnamento e le regole di sicurezza e salute stabilite dal D.lgs. 81/2008 e riportate nel DVR e/o POS.

**9. Non utilizzo prodotti contenenti di-isocianati perché li ho sostituiti con altri senza di-isocianati o con di-isocianati in misura inferiore allo 0,1 % in peso. Come rispondo se mi chiedono l'attestato di avvenuta formazione?**

In questo caso non è obbligatorio aver conseguito l'attestato di avvenuta formazione (c.d. patentino di-isocianati) ed è sufficiente rilasciare una auto-dichiarazione in cui si dichiara che: *“Non sono impiegati prodotti o articoli soggetti alla Restrizione n°74 in allegato XVII al Reach secondo il regolamento n°1149/2020”*.

**10. Ci sono sanzioni per chi non ha ancora effettuato il corso di formazione per i di-isocianati e sta continuando ad utilizzare le schiume e prodotti poliuretanic?**

Sì.

Per il Regolamento REACH sono previste sanzioni per tutta la filiera dei soggetti che non dovessero rispettarne le regole, inclusi gli Utilizzatori a valle come in questo caso.

Inoltre, si ricordano le sanzioni a carico del Datore di Lavoro previste dal Testo Unico per la Sicurezza D.lgs. 81/2008 per la mancata osservanza degli obblighi di formazione, DPI e di redazione del DVR e/o POS.